

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 21 del 21 APR. 2005

"Parziale modifica della disposizione n° 56 del 29/12/2003 riguardante la predisposizione ed emissione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" ed in particolare gli articoli: 4, comma 2, 10 commi 2 e 3, 36 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello Stato (Finanziaria 2001)" ed in particolare l'articolo 131 "Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari"

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T recante l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed in particolare l'articolo 7, comma 2 sub a);

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il provvedimento Dirigenziale del 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza, ed in particolare i punti 4.3, sub "a" e "b", 4.4 e 6.3;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 a firma dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della cessata Divisione Infrastruttura, ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;


La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 13 del 26 giugno 2001 del Direttore della Direzione Tecnica di R.F.I., concernente i "Requisiti per l'adozione, da parte delle Direzioni Movimento e Manutenzione e dalle Imprese Ferroviarie, di un Sistema di Gestione della Sicurezza – Safety Management System", ed in particolare gli articoli 4.3.4 degli allegati 1b, 2b e 3b;

Vista la Disposizione n° 56 del 29 dicembre 2003 del Direttore della direzione Tecnica di R.F.I., concernente la "Predisposizione ed emissione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario" e che definisce le modalità di predisposizione, emissione e monitoraggio dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la nota Prot. n°80/2005/Div.6 del 21 gennaio 2005 della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si richiede una radicale rivisitazione delle scadenze e periodicità nella presentazione della documentazione relativa ai Piani della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione tecnica del Responsabile della S.O. Sistema di Gestione della Sicurezza che illustra le motivazioni per le quali si rende necessaria la revisione dei tempi per la redazione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario nell'ottica del miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza del sistema ferroviario,

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA

Art. 1

Scopo e campo di applicazione


La presente disposizione modifica quanto previsto all'Art. 8 della Disposizione n° 56 del 29 dicembre 2003 del Direttore della Direzione Tecnica di RFI che titola "Tempistica".

Art. 2

Tempistica

L'Art.8 della Disposizione n° 56 del 29 dicembre 2003 del Direttore della Direzione Tecnica di RFI risulta così modificato:

1. Il Gestore dell'infrastruttura deve trasmettere all' Organo di Vigilanza sulle ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale del trasporto ferroviario) i Piani di RFI e delle imprese ferroviarie entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento dei Piani. Tale data è stabilita tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle diverse fasi preparatorie; essa consente inoltre di eliminare il periodo non coperto da formale pianificazione.





2. Anche al fine di consentire il rispetto della data di cui al precedente comma 1:
- a. entro il 15 gennaio di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI inoltrano al Gestore dell'infrastruttura, agli indirizzi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, gli stati di avanzamento al 31 dicembre dei Piani relativi all'anno precedente;
 - b. entro il 30 giugno di ogni anno il Gestore dell'infrastruttura comunica, come stabilito al precedente articolo 4, comma 1, le aree di criticità da esso individuate, che devono essere prese in considerazione per la formulazione dei Piani dell'anno successivo;
 - c. entro il 30 settembre di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI inoltrano al Gestore dell'infrastruttura, agli indirizzi e secondo le modalità di cui all' articolo 9, il Piano relativo all'anno successivo.
 - d. entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI trasmettono, agli indirizzi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, gli stati di avanzamento dei Piani dell'anno in corso, rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre;

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00:01 del **26 APR. 2005**


Michele Elia

